

**COMUNE DI PORTALBERA**

**CONTRATTO DI SERVIZIO**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE**

## INDICE

### PREMESSE

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

**Articolo 1** Premesse e Definizioni

**Articolo 2** Oggetto e finalità

**Articolo 3** Regime giuridico per la gestione del Servizio

**Articolo 4** Perimetro del Servizio affidato

**Articolo 5** Durata dell'affidamento

#### TITOLO II - CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

**Articolo 6** Corrispettivo contrattuale

**Articolo 7** Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

**Articolo 8** Piano Economico Finanziario di Affidamento

**Articolo 9** Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

**Articolo 10** Istanza di riequilibrio del Piano Economico Finanziario di Affidamento

**Articolo 11** Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

**Articolo 12** Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

#### TITOLO III - QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

**Articolo 13** Obblighi in materia di qualità e trasparenza

#### TITOLO IV - ULTERIORI OBBLIGHI

**Articolo 14** Ulteriori obblighi dell'ETC

**Articolo 15** Ulteriori obblighi del Gestore

#### TITOLO V - DISCIPLINA DEI CONTROLLI

**Articolo 16** Obblighi del Gestore

**Articolo 17** Programma di controlli

**Articolo 18** Modalità di esecuzione delle attività di controllo

#### TITOLO VI - PENALI E SANZIONI

**Articolo 19** Penali

**Articolo 20** Sanzioni

**Articolo 21** Condizioni di risoluzione

#### TITOLO VII - CESSAZIONE E SUBENTRO

**Articolo 22** Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore

**Articolo 23** Trattamento del personale

#### TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

**Articolo 24** Responsabilità e Assicurazioni

**Articolo 25** Aggiornamento e modifica del contratto – Divieto di cessione

**Articolo 26** Conciliazione e controversie

**Articolo 27** Altri riferimenti di legge

**Articolo 28** Allegati

L'anno [●] il giorno [●] del mese di [●]

#### TRA

Il **Comune di Portalbera**, con sede in [●], n. [●], C.F. [●], rappresentato dal Sig. [●], nato a [●], il [●] che sottoscrive il presente contratto in forza di [●]

#### E

La Società **Broni Stradella Pubblica S.r.l.**, con sede in Via Nazionale, n. 53, 27049 Stradella (PV), P.IVA 02419480187, rappresentato dal Sig. Maurizio Visponetti, nato a Canneto Pavese, il 15/03/1949 che sottoscrive il presente contratto in qualità di Legale Rappresentante

#### Premesso che

- (i) ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" i Comuni concorrono alle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui al successivo art. 200 del medesimo Testo Unico Ambientale e concorrono altresì mediante propri regolamenti alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sino all'inizio delle attività del soggetto individuato dall'ente di governo dell'ambito;
- (ii) ai sensi della delibera ARERA n.363/2021, Allegato MTR-2, l'Ente Territorialmente Competente è l'Ente di Governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- (iii) con delibera n. [●] del [●] è stato approvato il piano finanziario e il regolamento della TARI ai sensi dell'artt. 1, comma 691 della L. 147/2013 entro il termine di cui all'art. 3 comma 5 *quinquies* del D.L. 228/2021 conv. con modif. in L. 15/2022, che costituiscono gli ultimi aggiornamenti alla data di stipula del presente Contratto;

**Tutto ciò premesso  
si conviene e stipula quanto segue**

## **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 (Premesse e Definizioni)**

**1.1** Le Premesse sono parte integrante e sostanziale del Contratto.

**1.2** Ai fini del Contratto valgono le seguenti definizioni:

- **Autorità o ARERA:** l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **Disciplinare tecnico:** il documento, allegato al Contratto di servizio, che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;
- **Comune:** il Comune di Portalbera;
- **Ente Territorialmente Competente o ETC:** il Comune di Portalbera;
- **Gestore (o Società o Broni Stradella):** la società Broni Stradella Pubblica S.r.l.;
- **Parti:** sono l'Ente Territorialmente Competente e il Gestore del servizio che sottoscrivono il presente contratto;
- **Perimetro del servizio:** attività del servizio di igiene urbana di cui all'art. 4.1, incluse nel perimetro di regolazione ARERA, oggetto di affidamento al Gestore;
- **Servizio affidato o Servizio:** il servizio di igiene urbana affidato al Gestore nel territorio comunale ai sensi della normativa *pro tempore* vigente nei limiti del Perimetro del servizio.

### **Articolo 2 (Oggetto e finalità)**

**2.1** Il Contratto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di igiene urbana del Comune come meglio specificato all'Articolo 4 e nel Disciplinare Tecnico e ha la finalità di regolare i rapporti tra l'ETC e Broni Stradella fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi, a favore della cittadinanza servita.

**2.2** Con il Contratto l'ETC e il Gestore si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

**2.3** Per il raggiungimento della finalità di cui ai precedenti commi, l'ETC si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal Contratto, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del Contratto;
- c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

**2.4** Parimenti il Gestore, per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi, si

impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal Contratto, tra cui:

- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'ETC in attuazione della normativa vigente;
- b) realizzare gli obiettivi previsti dall'ETC, anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento, e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.5, lettera a), del Contratto, fornendo tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del Contratto.

### **Articolo 3 (Regime giuridico per la gestione del Servizio)**

- 3.1** Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio secondo il modello dell'*in house providing*, in adempimento alle deliberazioni del Comune n. [●] del [●] e n. [●] del [●], in cui sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.

### **Articolo 4 (Perimetro del Servizio affidato)**

- 4.1** Il Servizio affidato al Gestore mediante il Contratto è costituito dall'insieme delle seguenti attività, meglio descritte e precisate nell'allegato disciplinare tecnico, che rientrano nel perimetro di regolazione ARERA:

<b>Raccolta e trasporto indifferenziato</b>
Raccolta stradale
Trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento, Recupero e smaltimento, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni
<b>Attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani</b>
Smaltimento presso gli impianti di incenerimento senza recupero energetico
Smaltimento in impianti di discarica controllata
<b>Raccolta e trasporto delle frazioni differenziate</b>
Operazioni di raccolta stradale
Trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni
Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi
<b>Trattamento e recupero dei rifiuti urbani</b>
Commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti

- 4.2** L'esercizio del Servizio affidato si svolge entro i limiti del territorio comunale di Portalbera.

### **Articolo 5**

### (Durata dell'affidamento)

- 5.1** La durata dell'affidamento di cui al Contratto è stata fissata a partire dalla stipula del contratto con termine in data **31/12/2032** e comunque fino alla conformazione della gestione all'obbligatoria costituzione degli Ambiti Ottimali previsti dall'art. 3 bis del D.L. 138/2011 secondo le prescrizioni che verranno impartite in sede regionale e/o provinciale se antecedente al 31/12/2032.
- 5.2** Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del Servizio affidato e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3 *bis*, comma 2 *bis*, del D.L. 138/2011 conv. modif. in L. 148/2011;
  - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
  - c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dall'ETC in accordo con il Gestore.

## **Titolo II - CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

### **Articolo 6 (Corrispettivo contrattuale)**

- 6.1** Il corrispettivo relativo al Servizio affidato, con riferimento alle attività comprese nel perimetro regolato da ARERA è determinato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente. Il corrispettivo per l'erogazione dei servizi a corpo presunto è pari a **€ 2.176.038,00** pari a **€ 2.393.642,00** IVA di Legge inclusa;
- 6.2** Gli importi di cui sopra potranno subire modifiche in ragione delle determinazioni conseguenti al regime tariffario vigente.
- 6.3** L'ETC ed il Gestore, tramite procedure partecipate, provvedono, secondo la periodicità prevista dal metodo tariffario *pro-tempore* vigente, alla quantificazione, per ciascuna annualità del Corrispettivo del Servizio relativo a:
- i servizi che rientrano nel perimetro di regolazione ARERA ai sensi del metodo tariffario *pro tempore* vigente;
  - eventuali attività accessorie/opzionali esterne al Perimetro del Servizio regolato secondo i corrispettivi pattuiti di volta in volta tra le parti.
- 6.4** Il corrispettivo del Servizio affidato verrà liquidato con modalità mensile e di immediata esigibilità, salva diversa rinegoziazione tra le parti della sola periodicità, e che dovrà essere saldata entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di effettiva fatturazione. Nel caso in cui non sia stato ancora quantificato il corrispettivo per l'anno di riferimento, si procederà, in acconto, con il corrispettivo dell'anno precedente.

6.5 Broni Stradella assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

6.6 Le prestazioni straordinarie e/o attività accessorie / opzionali, esterne al perimetro regolato da ARERA saranno invece oggetto di separata fatturazione e pagamento secondo modalità e corrispettivi concordati di volta in volta tra le Parti

#### **Articolo 7 (Aggiornamento del corrispettivo contrattuale)**

**7.1** L'ETC garantisce, per tutta la durata dell'affidamento, la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore vigente*, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente.

**7.2** Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa dell'ETC e del Gestore secondo le modalità di cui al successivo Articolo 25.

#### **Articolo 8 (Piano Economico Finanziario di Affidamento)**

**8.1** Il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente Contratto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale e riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

**8.2** Il Piano Economico Finanziario di Affidamento (Allegato 3) si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e comprende i seguenti elementi:

- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- b) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il Servizio affidato.

**8.3** Il Piano Economico Finanziario di Affidamento deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

#### **Articolo 9 (Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento)**

**9.1** L'ETC e il Gestore, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

**9.2** Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:

- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette all'ETC;
- b) l'ETC, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- c) l'ETC adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

**9.3** L'ETC assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 9.2, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

## **Articolo 10**

### **(Istanza di Riequilibrio del Piano Economico Finanziario di Affidamento)**

**10.1** Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'ETC istanza di riequilibrio.

**10.2** L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

**10.3** È obbligo del Gestore comunicare, altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

## **Articolo 11**

### **(Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario)**

**11.1** Le eventuali misure di riequilibrio - una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tesi alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) - non siano sufficienti a preservare i target di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

- a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di Servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
- b) la modifica del Perimetro del Servizio affidato o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale),

ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente Contratto.

- 11.2** Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dall'ETC in accordo con il Gestore eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

#### **Articolo 12**

##### **(Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio)**

- 12.1** L'ETC decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro e non oltre sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.
- 12.2** L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente territorialmente competente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

### **Titolo III - QUALITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO**

#### **Articolo 13**

##### **(Obblighi in materia di qualità e trasparenza)**

- 13.1** Al Contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente (Allegato 4).
- 13.2** Nel corso dell'affidamento il Gestore è tenuto al rispetto degli standard previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente e al raggiungimento dei seguenti obiettivi di miglioramento delle caratteristiche del Servizio:
- Miglioramento della percentuale di raccolta differenziata;
  - Il mantenimento del macro-indicatore R1 "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore" (R1) al livello determinato nel corso della revisione PEF 2024-2025 che risulta collocarsi al valore 1,04.
- 13.3** Il Gestore svolge il Servizio affidato nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti

### **Titolo IV - ULTERIORI OBBLIGHI**

#### **Articolo 14**

##### **(Ulteriori obblighi dell'ETC)**

- 14.1** L'ETC è obbligato a:
- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani

- adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal Contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del Servizio affidato.

**14.2** L'ETC si impegna, altresì:

- a) a cooperare, per quanto possibile, al fine del miglior espletamento del Servizio affidato da parte di Broni Stradella ed a consentire al Gestore il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, ritenute necessarie e/o utili all'esecuzione del Servizio affidato quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i dati sulla popolazione, sul territorio e sull'ambiente.

**14.3** L'ETC si impegna, inoltre, per tutta la durata del Contratto, a collaborare secondo il principio di leale collaborazione, con Broni Stradella per quanto possibile, per l'esecuzione del Contratto

**Articolo 15**  
**(Ulteriori obblighi del Gestore)**

**15.1** Il Gestore è obbligato a:

- a) garantire e mantenere il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla normativa sui contratti pubblici e di settore;
- b) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato per come individuati dall'ETC;
- c) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal Contratto;
- d) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- e) trasmettere all'ETC le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- f) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ETC ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- g) dare tempestiva comunicazione all'ETC del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del Servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo ETC;
- h) restituire all'ETC, alla scadenza dell'affidamento, tutti gli eventuali beni strumentali al Servizio di proprietà dell'ETC avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- i) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- j) proseguire nella gestione del Servizio fino al subentro del nuovo Gestore secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal Contratto;
- k) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal Contratto;

- 15.2 Le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti sono applicate secondo la normativa vigente.

## **Titolo V - DISCIPLINA DEI CONTROLLI**

### **Articolo 16 (Obblighi del Gestore)**

- 16.1 Il Gestore predispone con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel Contratto.
- 16.2 Il Gestore si impegna, sin d'ora, a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere, impianti, dati o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del Contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.
- 16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a un anno successivo a quello della registrazione.
- 16.4 Il Gestore provvede ogni due anni a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto (Allegato 5), distinto nella seguente sezione:
- Inventario dei beni strumentali di proprietà e di terzi.

### **Articolo 17 (Programma di controlli)**

- 17.1 L'ETC predisporrà, entro [●] mesi dalla sottoscrizione del Contratto e successivamente per ogni annualità di Servizio, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del D.Lgs. 201/2022, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
- 17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'ETC anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.
- 17.3 Nell'ambito dei controlli l'ETC verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del Servizio affidato.
- 17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'ETC.

### **Articolo 18 (Modalità di esecuzione delle attività di controllo)**

- 18.1 L'ETC effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del Contratto da parte del Gestore in coerenza con le previsioni di cui all'Articolo 17.

## **Titolo VI – PENALI E SANZIONI**

### **Articolo 19 (Penali)**

- 19.1** In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel Contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.
- 19.2** Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1, fatte salve quelle previste dalla regolazione *pro tempore* vigente potranno essere applicate penali secondo le modalità procedurali e i termini ivi descritti.
- 19.3** In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e *standard* di qualità previsti dal Contratto, ivi compresi gli obblighi e *standard* aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.
- 19.4** L'ETC comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi dei precedenti commi per le successive determinazioni di competenza.

### **Articolo 20 (Sanzioni)**

- 20.1** L'ETC è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per gli eventuali procedimenti sanzionatori di competenza.

### **Articolo 21 (Condizioni di risoluzione)**

- 21.1** Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile.

## **Titolo VII – CESSAZIONE E SUBENTRO**

### **Articolo 22 (Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore)**

- 22.1** L'ETC è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del Contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
- 22.2** Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni

prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

- 22.3** Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'ETC verificherà la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del Servizio e quelli da trasferire al gestore entrante.
- 22.4** L'ETC disporrà l'affidamento al gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 22.5** L'ETC individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del nuovo gestore entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore trasmetterà all'ETC le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; l'ETC delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.
- 22.6** A seguito del pagamento del valore di subentro, Broni Stradella cede al nuovo gestore tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del Servizio affidato, individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'ETC sulla base dei documenti contabili. Resta ferma la possibilità che in alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, Broni Stradella ed il nuovo gestore potranno concordare che quest'ultimo subentri nelle obbligazioni esistenti alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti.
- 22.7** Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del Servizio affidato risulti alle dipendenze di Broni Stradella, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'ETC, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore.
- 22.8** In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come dall'ETC, nel termine indicato, il Gestore prosegue nella gestione del Servizio affidato fino al subentro del nuovo gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'ETC unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.
- 22.9** In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi, trovano applicazione le seguenti penali:
- per mancato avvio da parte dell'ETC della procedura di individuazione del nuovo gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del Contratto: € 100,00;
  - per mancata messa a disposizione tempestiva da parte del gestore, entro 30 giorni dalla richiesta dell'ETC, dei dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento: € 100,00;
  - per mancata disposizione di affidamento al gestore entrante da parte dell'ETC entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente: € 100,00;
  - per mancata deliberazione dell'ETC nei termini di cui all'art. 22.5 del valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del nuovo gestore entro il

- novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento: € 100,00
- per mancata trasmissione entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento da parte del Gestore all'ETC delle informazioni e dei dati necessari richiesti per iscritto dall'ETC ai fini della determinazione del valore di affidamento: € 100,00

**Articolo 23**  
**(Trattamento del personale)**

- 23.1** Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

**Titolo VIII – DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 24**  
**(Responsabilità e Assicurazioni)**

- 24.1** Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per.
- a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale non inferiore a 2.500.000 €;
  - b) Protezione dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di 15.486.427,00 €.

**Articolo 25**  
**(Aggiornamento e modifica del Contratto – Divieto di cessione)**

- 25.1** Il Contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o dei reciproci obblighi, in particolare al sopravvenire di:
- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
  - provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
  - provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
  - eventuali modifiche programmate indicate nel Contratto e relativi Allegati.
- 25.2** Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del Contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *pro tempore* vigenti e ferma altresì restando la sussistenza delle condizioni di equilibrio economico finanziario è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso dell'ETC o del Gestore.
- 25.3** Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 25.2.

**Articolo 26**  
**(Conciliazione e Controversie)**

- 26.1** Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti saranno di competenza del TRIBUNALE DI PAVIA

**Articolo 27**  
**(Altri riferimenti di legge)**

**27.1** Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si farà riferimento alle disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia

**Articolo 28**  
**(Allegati)**

**28.1** I documenti allegati, di seguito elencati, costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del Contratto:

1. Deliberazione del Comune di [●] n. [●] del [●] (*scelta della forma di gestione*);
2. Deliberazione del Comune di [●] n. [●] del [●] (*affidamento del servizio*);
3. Piano Economico Finanziario di Affidamento;
4. Carta della qualità del Servizio;
5. Inventario dei beni strumentali;
6. Statuto di Broni Stradella;
7. Disciplinare tecnico.